

"GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE"

STATUTO

Costituzione, denominazione, sede e durata.

Art. 1 - E' costituita con sede in Siena, Via San Quirico 15, tra i 17 (diciassette) Gruppi Donatori delle Contrade di Siena una Associazione denominata:

"GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE"

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive.

L'associazione ha durata illimitata e pertanto potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Scopi e finalità.

Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di coordinare l'attività dei

17 (diciassette) Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena per favorire il raggiungimento del loro obiettivo che è quello di fornire un supporto sociale e socio-sanitario, ed in particolare di svolgere opera di sensibilizzazione sui temi della donazione del sangue e più in generale sulla cultura della solidarietà in ambito cittadino.

In particolare, l'Associazione potrà organizzare e attuare conferenze, mostre fotografiche, manifestazioni culturali ed artistiche e altri interventi nelle scuole, nelle singole Contrade, ecc., per sensibilizzare sulla necessità alla donazione di sangue e su altre problematiche affini di tipo socio-sanitario, per far conoscere alla cittadinanza l'attività dei singoli Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena, le loro finalità ed i

loro progetti al fine di favorire l'adesione agli stessi da parte di nuovi volontari.

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione è espressamente delegata dai Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena, Soci dell'Associazione, a percepire i rimborsi Regionali previsti per le donazioni effettuate presso le strutture sanitarie regionali convenzionate.

Patrimonio sociale.

Art. 3 - L'Associazione trae le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

A tal fine, l'Associazione potrà accettare donazioni, lasciti, legati, disposizioni testamentarie e qualsiasi altra forma di contribuzione straordinaria.

E' vietata qualsiasi forma di finanziamento attraverso attività commerciali e produttive seppure marginali.

Esercizio

Art. 4 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto finanziario dell'esercizio concluso ed il Preventivo delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio in corso, e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dall'esercizio concluso.

Soci.

Art.5 - Possono assumere la qualifica di Socio esclusivamente i Gruppi Donatori di Sangue delle 17 (diciassette) Contrade di Siena rappresentati dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.

I Soci devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi dell'Associazione;

- collaborare e partecipare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle assemblee e alle riunioni.

Gli appartenenti ai Gruppi Donatori di Sangue di ciascuna Contrada, rispetto all'Associazione, assumono la qualifica di "aderenti". Il numero degli aderenti é illimitato. Il Gruppo Donatori di Sangue di ciascuna Contrada provvede autonomamente all'iscrizione o alla cancellazione degli Aderenti secondo quanto previsto dal proprio statuto.

Art. 6 - La qualità di Socio si perde per recesso o per esclusione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma scritta. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo qualora, nonostante un richiamo ufficiale, persista in un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 3.

Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta al Socio, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'esclusione del Socio a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa domanda di riammissione da presentare al Consiglio Direttivo da parte del Socio escluso, sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno. Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, proporre l'Arbitrato.

Organi dell'

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo Elettivo);
3. il Presidente (Organo Elettivo);
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo Elettivo);
5. il Comitato Scientifico.

L'Assemblea.

Art. 8 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo; la convocazione viene effettuata a cura del Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, tramite lettera da recapitare o spedire al domicilio di ciascun Socio almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello stabilito per le Assemblee. La convocazione delle Assemblee può avvenire anche mediante fax e/o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che permetta di avere prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché a Siena.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria:

1. approva, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente, il Rendiconto finanziario dell'esercizio concluso ed il Preventivo delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio in corso;
2. procede, ogni tre esercizi salvo i casi particolari previsti dallo Statuto, alle Elezioni, del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Le votazioni saranno effettuate separatamente ed a scrutinio segreto;
3. delibera su tutti gli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
4. elabora e approva le proposte da sottoporre al Comitato Scientifico per la destinazione delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione;
5. delibera in via esclusiva su tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione;
6. Essa ha luogo almeno due volte per Esercizio e comunque tutte le volte che il Consiglio direttivo lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo, per iscritto e con indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei Soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Art. 10 - L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sull'esclusione di un Socio, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti o rappresentati almeno metà dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sul trasferimento della sede, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare anche su modifiche allo Statuto purché siano presenti almeno 15 soci aventi diritto al voto e le variazioni siano approvate all'unanimità.

Art. 11 - Ogni Gruppo Donatori di Sangue di ciascuna Contrada Socio dell' Associazione è rappresentato all' Assemblea dal suo Presidente o Dirigente titolare della Responsabilità del Gruppo, ovvero da altro nominativo dallo stesso espressamente delegato.

Non sono ammesse deleghe al rappresentante del Gruppo Donatori di Sangue di un'altra Contrada. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 12 - Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' facoltà dei soci far intervenire all'Assemblea un secondo rappresentante del proprio gruppo che potrà partecipare ai lavori dell'Assemblea senza tuttavia aver diritto al voto.

Art. 13 - L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, od in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, anche esterno purché aderente all'associazione e, quando occorrono, due scrutatori.

Il segretario, se esterno, partecipa all'assemblea ma non ha diritto di voto.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo che siano richieste maggioranze più elevate, e sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Socio, oppure quando si tratti di delibere che riguardino persone fisiche o potenziali conflitti d'interesse.

Il Socio che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dall'Assemblea al momento della deliberazione.

Ogni Socio può assumere incarichi in un solo organo elettivo, ad eccezione del Presidente che è anche membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione che ne assume anche la carica di Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di cinque mandati consecutivi nel medesimo ruolo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Possono essere nominati quali membri del Consiglio Direttivo solamente i Presidenti dei Gruppi Donatori di Sangue di ciascuna Contrada, Soci dell' Associazione.

La cessazione dalla carica di Presidente del Gruppo Donatori di Sangue di una Contrada durante lo svolgimento del mandato di Consigliere, comporta la decadenza da tale mandato al termine dell'esercizio in corso.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo in modo che i consiglieri e, se convocati, i Sindaci Revisori, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure

quando si tratti di delibere che riguardino persone fisiche o potenziali conflitti d'interesse.

Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dalla riunione al momento della deliberazione.

Per ogni adunanza il Presidente nomina un segretario scelto tra i componenti del Consiglio o esterno ad esso.

Il verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, viene conservato agli atti.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
- b)
- c) redigere il Rendiconto finanziario dell' esercizio concluso ed il Preventivo delle Entrate e delle Uscite dell'esercizio in corso;
- d) compilare o modificare, qualora fosse necessario, il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti d'ogni genere inerenti all'attività sociale, salvo la preventiva autorizzazione dell'Assemblea quando prevista dal presente statuto;
- f) conferire procure, sia generali che speciali;
- g)
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione;
- i) partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico;

- j) provvedere alla nomina del Tesoriere e dell'Addetto al Rendiconto, anche esterni al Consiglio o all'Assemblea dei Soci, purché aderenti all'Associazione. Il Tesoriere e l'Addetto al Rendiconto resteranno in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere e l'Addetto al Rendiconto partecipano all'Assemblea dei Soci e, se invitati, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori ma non hanno diritto di voto negli organismi di cui non fanno parte integrante.
- k) provvedere alla nomina, qualora ritenuta opportuna, di uno o più collaboratori in comitati tecnici, determinandone i poteri e la durata della collaborazione. I collaboratori potranno anche essere esterni all'Associazione.

Art. 17 – Se nel corso del mandato venissero contemporaneamente a mancare fino a due consiglieri, l'Assemblea provvederà a sostituirli nella prima Assemblea dei Soci successiva. Se invece venissero a mancare tre o più consiglieri, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro dieci giorni per la loro sostituzione.

Il Presidente

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale; dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile in tale ruolo per non più di cinque mandati consecutivi.

Il Presidente dell'Associazione deve obbligatoriamente ricoprire la carica di Presidente del Gruppo Donatori di Sangue di una Contrada per tutta la durata del mandato; in caso di cessazione da tale carica, il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà provvedere entro dieci giorni a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del suo sostituto. Nel caso l'Assemblea dovesse eleggere un nominativo tra i consiglieri in carica, l'Assemblea dovrà contestualmente nominare anche un nuovo consigliere.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente.

In caso di decesso o di grave impedimento del Presidente, i suoi poteri, compresa la firma e la rappresentanza sociale, sono assunti, fino a nuova nomina o fino al termine dell'impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere con più anzianità nel ruolo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Soci che non sono rappresentati nel Consiglio Direttivo.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti, ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti, nonché per la preparazione della relazione sul Rendiconto consuntivo da presentare all'Assemblea.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

La cessazione dalla carica di Presidente del Gruppo Donatori di Sangue di una Contrada, durante lo svolgimento del mandato di Revisore, comporta la decadenza da tale mandato al termine

dell'esercizio in corso.

Se nel corso del mandato venissero a mancare contemporaneamente fino a due revisori, l'Assemblea provvederà a sostituirli nella prima Assemblea dei Soci successiva. Se invece venissero a mancare tre o più revisori, l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro dieci giorni per la loro sostituzione.

Il Comitato Scientifico

Art. 20 - Il Comitato Scientifico si compone del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Deputazione del Magistrato delle Contrade di Siena.

Tale organismo al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo dei Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena indicato all'art. 2 del presente Statuto, ha il compito di approvare ogni anno, preventivamente, il programma dell'Associazione e delibera sulle proposte ricevute dall'Assemblea dei Soci in merito alla destinazione delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per le attività specificate nell'art.9 c.4 del presente Statuto.

Gratuità delle cariche associative.

Art. 21 - Ogni carica associativa dovrà essere ricoperta a titolo gratuito.

Arbitrato

Art. 22 - Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 24:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere d'esclusione da Socio;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica d'Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 23 - Gli Arbitri sono in numero di tre per tutti i tipi di controversie.

Gli arbitri sono scelti fra ex Onorandi Priori di Contrada e sono nominati dal Rettore del Magistrato delle Contrade.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci è comunicata all'Associazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Art. 24 - Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. numero 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del

termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 25 - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell' Associazione o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all' attività sociale.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 26 - L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalle leggi, quando a seguito di recesso o per qualunque altra ragione, i Gruppi Donatori di Sangue di ciascuna Contrada, Soci dell'Associazione, non superino il numero di 12 (dodici).

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione dovrà provvedere alla nomina di tre liquidatori.

Art. 27 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell' Associazione , i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni , iscritte anch' esse al registro, che svolgono la loro attività nel medesimo o analogo settore , salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Disposizioni Finali

Art. 28 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

Art. 29 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 460/97 e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto variato e aggiornato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 10/04/2017